

REPERTORIO N. 155.987

RACCOLTA N. 32.269

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di febbraio

26 febbraio 2020

Alle ore

dieci e nove e minuti zero

In Arco (TN), nel mio studio in Via Baden Powell n. 7.

Avanti a me dott. PIERO AVELLA, notaio con sede in Arco (TN),

iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento

e Rovereto,

E' PRESENTE

CARLETTO MARCO, nato a Legnago (VR) il 20 luglio 1959, domici-

liato per la carica in Malcesine (VR), Via Gardesana n. 205,

il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua

qualità di Amministratore Unico, legale rappresentante della

Società "MARINA NAVENE S.R.L." con sede in Malcesine (VR), Via

Gardesana n. 205, capitale sociale Euro 2.000.000,00 (duemi-

lioni virgola zero zero) interamente versato, Numero di Iscri-

zione nel Registro delle Imprese di Verona e Codice Fiscale

03383700238.

Detto costituito, cittadino italiano, della cui identità per-

sonale, qualifica e poteri io notaio sono certo mi chiede di

assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea dei

soci, convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

REGISTRO	REG. 200,00	REGISTRATO	TRENTO	AL N°	6305	SERIE	IT	LIQUIDATO €	356,00.-	(trecentocinquanta e sei/100)	LIQUIDATO €	356,00.-	LIQUIDATO €	356,00.-
IPOT.														
CAT.														
SANZ.														
BOLLO	156,00													
DIR.														
TOTALE	356,00													

- Modifica dell'art. 9 dello statuto sociale in ottemperanza della delibera comunale 43 del 31.10.2019.

Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue:

Su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza a norma di legge e di statuto il costituito CARLETTO MARCO, il quale constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, mediante avviso inviato per ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, al socio unico e agli organi sociali in data 20 febbraio 2020, avviso contenente la data ed il luogo della convocazione;

- che è presente l'intero capitale sociale totalmente detenuto dal COMUNE DI MALCESINE, rappresentato dal Sindaco LOMBARDI GIUSEPPE in esecuzione della Delibera n. 43 del 31 ottobre 2019 del Consiglio Comunale;

- che è presente l'Amministratore Unico nella persona di sé medesimo;

- che, per il Collegio Sindacale sono presenti il dott. GIANNI ANDREA PIFFERI, Presidente e il rag. CARMELO BENEDETTO RIZZARDI, Sindaco Effettivo, assente giustificato il dott. MAURO LOMBARDI, Sindaco Effettivo.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita per deliberare sul proposto ordine del giorno.

Aperta la seduta prende la parola il Presidente il quale sul punto all'ordine del giorno, espone all'assemblea che in data

2 ottobre 2019 la Società ha ricevuto dal Ministero Economie e Finanze una richiesta di modifica dello statuto sociale ed in particolare dell'art. 9, al fine di stabilire che almeno l'80% (ottanta per cento) del fatturato, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 175/2006, sia riferito a compiti affidati dal Comune di Malcesine, socio unico; informa che il Consiglio Comunale del Comune di Malcesine, con Deliberazione n. 43 del 31 ottobre 2019, ha approvato il testo della modifica, in linea con le indicazioni fornite dal Ministero Economie e Finanze e, pertanto, invita ora l'assemblea a deliberare in merito.

Dopo breve discussione, l'assemblea, sentita la relazione del Presidente ed il parere favorevole del Collegio Sindacale, con voto palese e per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

di modificare l'art. "9" dello statuto sociale come segue:

"Art. 9 - Controllo analogo ex art. 113 T.U.E.L. n. 267/2000

Attesa la particolare natura di ente pubblico locale unico socio e stante il particolare oggetto sociale, il contratto di servizio disciplina i rapporti tra l'Ente e la Società, nonché le modalità con le quali il Comune di Malcesine formula gli indirizzi gestionali.

Per cui la Società svolge la propria attività assicurando che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia riferito a compiti affidati dal Comune di Malcesine.

L'attività di controllo sulla Società è esercitata e realizza-

ta dall'Ufficio Ragioneria del Comune di Malcesine.

A detto servizio deve essere affidato:

a) l'esame istruttorio degli atti sottoposti al controllo preventivo e strategico nonché quello contestuale e posteriore relazionando all'Amministrazione ai fini dell'adozione, da parte di quest'ultima, di eventuali atti di indirizzo vincolanti;

b) la verifica dell'esatta esecuzione da parte della Società degli atti di indirizzo comunali segnalando eventuali violazioni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte dell'Amministrazione Comunale."

- Il comparente mi consegna il testo dello statuto sociale aggiornato con la modifica testè deliberata, statuto che, firmato dal comparente e da me notaio in calce ed a margine dei fogli intermedi, viene allegato al presente atto sub "A", dispensato io notaio dalla sua lettura con dichiarazione di piena conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore

di ore 11 e minuti 15.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, sottoscritto

alle ore *dicinove e minuti quindici*

dal comparente e da me notaio, previa lettura da me datane in assemblea al comparente stesso il quale a mia domanda lo approva.

L'atto, munito delle prescritte firme, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno, consta di due fogli di cui occupa quattro facciate per intero e fin qui della presente, firme escluse.

Marcantonio

[Signature]


-----S T A T U T O-----

-----della Società *in house*-----

-----"MARINA NAVENE S.R.L."-----

Art. 1 - Denominazione-----

E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica denominata "MARINA NAVENE S.R.L.", Società *in house* del Comune di Malcesine.-----

L'integrale partecipazione in capo al Comune di Malcesine è il risultato dell'acquisto da parte del medesimo Comune del 20% delle quote che la FRAGLIA DELLA VELA DI MALCESINE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA deteneva nella Società MARINA NAVENE S.R.L.-----

Il Comune di Malcesine è l'unico detentore dell'intero capitale sociale della Società ed esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione. La Società realizza tutta la propria attività esclusivamente con il Comune di Malcesine e limitatamente al territorio ad esso afferente.-----

Art. 2 - Sede-----

La Società ha sede legale nel Comune di Malcesine (VR) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. -----

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprime-

re ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Malcesine. Spetta invece al socio unico deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Quest'ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'Assemblea dei soci.-----

Art. 3 - Durata-----

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacent), salvo proroga od anticipato scioglimento dell'Assemblea dei soci.-----

Art. 4 - Oggetto sociale-----

Finalità della Società è quella di promuovere, organizzare e gestire servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune ed i servizi pubblici locali ai sensi e nel rispetto delle normative di settore.-----

Nell'ambito dei limiti sopra richiamati, la Società ha per oggetto le seguenti attività: -----

- a) la realizzazione, l'acquisto e la gestione di impianti sportivi e dei servizi annessi; -----
- b) la realizzazione, l'acquisto e la gestione di immobili da adibire a sede di attività sportive, ricreative e/o culturali;
- c) la realizzazione, l'acquisto e la gestione di strutture portuali e dei relativi impianti; -----
- d) la realizzazione, l'acquisto e la gestione di parcheggi; --
- e) la realizzazione, l'acquisto e la gestione di pubblici

esercizi di servizio alle strutture di cui ai precedenti punti

a), b) e c);-----

f) la progettazione, realizzazione e gestione di progetti e

attività nel settore turistico, nel quadro degli interventi

previsti dall'art. 9, comma 2, L.R. Veneto 14 giugno 2013 n.

11, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici e le

organizzazioni private previsti dalla stessa normativa. -----

Essa inoltre, purché in via non prevalente ma strumentale, ai

fini della realizzazione dell'oggetto principale, può eserci-

tare qualsiasi attività commerciale e industriale nonché qual-

siasi attività finanziaria, mobiliare e immobiliare, purché

non nei confronti del pubblico, ivi compresa la prestazione di

avalli, di fidejussioni e di ogni altra garanzia anche reale

ed anche a favore di terzi; in via strumentale può altresì as-

sumere partecipazioni ed interessenze in altre Società, impre-

se e consorzi di qualsiasi genere aventi oggetto analogo od

affine o connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui

all'art. 2361 Cod. Civ. ed esclusa ogni attività di successivo

collocamento a terzi ed al pubblico ai sensi della Legge 2

gennaio 1991 n. 1 e del D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito

nella Legge 5 luglio 1991 n. 197. E' comunque preclusa l'atti-

ività di intermediazione per la quale è prevista l'autorizza-

zione degli Organi di Vigilanza ai sensi delle leggi vigenti,

l'attività di mediazione e consulenza nella concessione di fi-

nanziamenti (salva l'eventuale iscrizione nell'Albo di cui

all'art. 16 della Legge 7 marzo 1996 n. 108) e qualsiasi esercizio di professione cd. "protetta" ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815. -----

Art. 5 - Capitale sociale-----

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero).-----

Il capitale sociale, interamente versato, è detenuto dal socio unico Comune di Malcesine e deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso, senza possibilità di trasferimento a terzi.-----

Art. 6 - Divieto di trasferimento della quota-----

E' vietato al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati.-----

Art. 7 - Direzione e coordinamento-----

La Società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Amministratore Unico, presso la Sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497 bis, comma secondo, C.C.-----

Art. 8 - Finanziamenti dei soci-----

Salva diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della Società si considerano infruttiferi.-----

La Società potrà assumere finanziamenti con obbligo di rimbor-

so da parte del socio unico nei limiti previsti dalla legge.--

Art. 9 - Controllo analogo ex art. 113 T.U.E.L. n. 267/2000---

Attesa la particolare natura di ente pubblico locale unico socio e stante il particolare oggetto sociale, il contratto di servizio disciplina i rapporti tra l'Ente e la Società, nonché le modalità con le quali il Comune di Malcesine formula gli indirizzi gestionali.-----

Per cui la Società svolge la propria attività assicurando che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia riferito a compiti affidati dal Comune di Malcesine.-----

L'attività di controllo sulla Società è esercitata e realizzata dall'Ufficio Ragioneria del Comune di Malcesine.-----

A detto servizio deve essere affidato:-----

a) l'esame istruttorio degli atti sottoposti al controllo preventivo e strategico nonché quello contestuale e posteriore relazionando all'Amministrazione ai fini dell'adozione, da parte di quest'ultima, di eventuali atti di indirizzo vincolanti;-----

b) la verifica dell'esatta esecuzione da parte della Società degli atti di indirizzo comunali segnalando eventuali violazioni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte dell'Amministrazione Comunale.-----

Art. 10 - Obbligo di informazione-----

La Società ha l'obbligo di far pervenire al Comune di Malcesine, almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato per il

loro esame da parte degli organi societari, i seguenti documenti:-----

1. Bilancio di previsione;
2. Relazione previsionale e programmatica triennale;
3. Organigramma e piano annuale delle assunzioni;
4. Programmi annuali di attività;
5. Piani finanziari;
6. Modifiche statutarie, nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della Società, riduzione ed aumenti di capitale.-----

Entro tre giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, il Comune di Malcesine, in ordine ai sopra elencati documenti, potrà inviare alla Società atti di indirizzo vincolanti.-----

In ogni caso, il Comune di Malcesine ha diritto di avere dall'Amministratore notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. -----

Art. 11 - Relazioni periodiche-----

Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la Società provvede ad inviare al Comune di Malcesine, con cadenza quadrimestrale, una relazione

economica suddivisa per centri di costo analitici, una relazione sui flussi di liquidità, nonché una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati.-----

Qualora nel corso del quadrimestre si verificano eventi straordinari, non previsti nelle relazioni di cui al comma precedente, che possono incidere sull'ordinario e regolare andamento della Società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la Società è tenuta a darne immediata comunicazione al Comune, predisponendo un'adeguata relazione.-----

Art. 12 - Organi della Società-----

Sono organi della Società:-----

- l'Assemblea-----

- l'Amministratore Unico-----

- il Revisore/Collegio Sindacale-----


Art. 13 - Decisioni del socio unico-----

Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.-----

In ogni caso, sono riservate alla competenza del socio unico le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, C.C. e comunque:-----

1. approvazione previa delibera del Consiglio Comunale del bilancio e distribuzione degli utili;-----
2. nomina e revoca dell'Amministratore Unico;-----

3. approvazione dell'organigramma aziendale con eventuale istituzione del Direttore Generale e di eventuali Direttori, con determinazione della durata dell'incarico e dei compiti assegnati;-----
4. nomina del Revisore dei Conti e del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale, ove obbligatori o se previsti;-----
5. modifiche al capitale sociale;-----
6. modifiche allo statuto;-----
7. decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;-----
8. lo scioglimento anticipato della Società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;-----
9. le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, C.C.;-----
10. definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'Organo Amministrativo;-----
11. approvazione previa delibera del Consiglio Comunale del documento programmatico annuale sulla base del quale si svilupperà l'azione societaria e del collegato piano triennale degli investimenti e di quello di assunzione del personale;---
12. prestazioni a garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su



A handwritten signature in black ink is written vertically on the left side of the page, overlapping the text of items 7, 8, and 9. Below the signature is a circular stamp, also partially overlapping the text of items 9 and 10. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

beni immobili;-----

13. acquisto, vendita, acquisizione a patrimonio a qualsiasi

titolo di beni immobili;-----

14. assunzione e concessione di prestiti e/o finanziamenti.---

Tutte le decisioni del socio di cui sub 1, 5, 6 e 8 debbono

essere adottate mediante deliberazione assembleare.-----

Le decisioni di cui ai restanti numeri possono essere adottate

mediante deliberazione assembleare ovvero anche con atto

scritto del socio, e ove, necessitino di esecuzione da parte

dell'Organo Amministrativo, saranno da questo eseguite in con-

formità alle istruzioni ed agli indirizzi in quella sede even-

tualmente impartiti.-----

Art. 14 - Decisioni del socio mediante deliberazione assem-

bleare-----

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure al-

trove, purché in territorio italiano.-----

La convocazione dell'assemblea, nella quale devono essere in-

dicati giorno, ora, luogo della riunione e l'elenco delle ma-

terie da trattare, è fatta mediante lettera raccomandata, fax

o e-mail, spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza al

domicilio risultante dal Libro dei Soci. Qualora dall'avviso

risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà va-

lidamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto almeno

due giorni prima dell'adunanza. -----

Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa

documentazione è conservata dalla Società. -----

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole dell'unico socio.-----

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.-----

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del Presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dall'Amministratore, dal notaio.-----

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si considera regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.-----

Art. 15 - Amministrazione-----

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.-----

La nomina dell'Amministratore Unico compete al socio unico nella persona del Sindaco pro-tempore del Comune di Malcesine, ai sensi degli artt. 2449 e 2450 C.C.-----

Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati de-

cadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di

ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 C.C.----

L'Amministratore Unico dura in carica per il periodo fissato

all'atto della nomina ed è rieleggibile. In mancanza di fissa-

zione di un termine, l'Amministratore Unico dura in carica fi-

no all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successi-

vo alla sua nomina.-----

Nel caso di dimissioni o per altre cause venga a mancare

l'Amministratore Unico, il socio unico provvederà alla nomina

di un nuovo Amministratore.-----

Il socio unico può revocare l'Amministratore in qualsiasi mo-

mento.-----

Nella misura deliberata dal socio unico, all'Amministratore

Unico spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ra-

gioni del proprio ufficio, un compenso in ragione d'anno o per

esercizio, nel limite comunque del 70% (o altra percentuale)

del compenso annuo lordo spettante agli assessori del Comune

di Malcesine.-----

All'Amministratore Unico si applica il divieto di concorrenza

di cui all'art. 2390 C.C.-----

Art. 16 - Poteri dell'Amministratore Unico-----

L'Organo Amministrativo gestisce la Società e compie tutte le

operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto so-

ciale fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate

all'assemblea.-----

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'Amministratore, fermo restando che la relazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 C.C. sono in ogni caso di competenza dell'Organo Amministrativo.-----

Art. 17 - Rappresentanza sociale-----

La rappresentanza sociale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico.-----

Al Direttore Generale, se nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dall'Organo Amministrativo e dal socio unico.-----


Art. 18 - Sanzioni amministrative-----

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della Società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la Società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze. -----

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della Società o, comunque, con dolo o colpa grave. --

Art. 19 - Organi di controllo-----

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi pre-



visti dall'articolo 2477 C.C. Negli altri casi, il controllo contabile è affidato ad un Revisore.-----

Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, nominati dal socio unico, il quale designa anche il Presidente del Collegio.-----

I Sindaci o il Revisore durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

I Sindaci ed il Revisore sono rieleggibili. L'emolumento dei Sindaci e del Revisore è stabilito dal socio unico all'atto della nomina. -----

Delle attività dell'Organo di Controllo si dovrà compilare apposito verbale da trascrivere nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale o del Revisore e da sottoscrivere da parte degli intervenuti.-----

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dai casi obbligatori, la Società nomini per il controllo contabile un Revisore questi deve essere iscritto al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.-----

Non può essere nominato alla carica di Sindaco o di Revisore e, se nominato, decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod. Civ. -----

Art. 20 - Competenze e doveri del Collegio Sindacale-----

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli arti-

coli 2403 e 2403 bis C.C. ed esercita il controllo contabile

sulla Società. Si applicano le disposizioni di cui agli arti-

coli 2406, 2407 e 2408, primo comma, C.C.-----

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere adottate

a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente

ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio

dissenso. -----

I Sindaci devono assistere alle assemblee.-----

Il Collegio Sindacale deve convocarsi almeno ogni novanta

giorni.-----

Art. 21 - Bilancio e utile-----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Ammini-
strativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio

ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di

legge. -----

Il bilancio deve essere presentato al socio unico mediante de-

posito presso la sede sociale di una copia firmata

dall'Amministratore Unico, corredata alle relazioni previste

dalla legge, entro 120 (centoventi) giorni.-----

Dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-
tottanta) giorni qualora particolari esigenze relative

all'oggetto sociale e alla struttura della Società lo richie-

dano: in quest'ultimo caso peraltro l'Amministratore Unico de-

ve segnalare nella relazione (o nella nota integrativa in caso

di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. -----

Il bilancio con le allegare relazioni è altresì trasmesso al Consiglio Comunale di Malcesine, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea che procede all'approvazione.-----

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. -----

In occasione dell'approvazione del bilancio, il socio unico decide anche sulla distribuzione degli utili. -----

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; possono altresì essere distribuiti utili in natura. -----

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale. -----

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi. ---

Art. 22 - Scioglimento della Società-----

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.-----

Il socio determinerà la modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori, inviando la documentazione relativa, almeno quindici giorni prima, al Consiglio Comunale, ai sensi

del presente statuto.-----

All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla Società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.-----

La Società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con liberazione del socio unico, previo parere del Consiglio Comunale.-----

Art. 23 - Clausola compromissoria-----

Le eventuali controversie che sorgessero fra il socio unico e la Società, anche se promosse da Amministratori e Sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nel cui ambito ha sede la Società. I tre Arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli Arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società. -----

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come Arbitro irrituale con dispensa da ogni

